



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 94

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del consigliere Corazzari

**PRINCIPI PER LA COESIONE TERRITORIALE, LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
POLESANO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno 2026.

PRINCIPI PER LA COESIONE TERRITORIALE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO POLESANO

Relazione:

Il presente progetto di legge nasce dalla necessità di affrontare la situazione socioeconomica e demografica che caratterizza alcuni territori siti nella provincia di Rovigo e l'intero territorio polesano.

Quest'area della Regione presenta delle criticità rispetto alle medie del restante territorio veneto e, per tale motivo, occorre una riforma strutturale delle politiche regionali introducendo un principio di equità e riequilibrio territoriale a vantaggio delle aree con maggiore fabbisogno di sostegno.

Da un'analisi di alcuni dati, ad oggi, l'area oggetto della presente proposta di legge si trova "a fare i conti" con una condizione di vulnerabilità determinata in primis dallo spopolamento che sta, progressivamente, svuotando il territorio. Geograficamente, su complessivi 50 comuni, ben 31 contano ormai meno di 3 mila abitanti. Questo è l'effetto combinato di un'emigrazione giovanile e di un saldo naturale strutturalmente negativo, con una perdita di oltre 15 mila residenti negli ultimi dieci anni.

L'età media della popolazione residente nella provincia di Rovigo, ad oggi, è pari a 49,7 anni, la più elevata tra le province venete, con un indice di vecchiaia che supera significativamente la media regionale. Tale condizione determina un incremento del carico socio-sanitario e assistenziale in un contesto di riduzione costante della popolazione, con effetti diretti sulla sostenibilità dei servizi e sulla capacità degli enti locali di rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione.

Lo spopolamento de quo compromette il futuro economico dell'intera area, determinando un invecchiamento della forza lavoro. L'età media dei lavoratori dipendenti nel settore privato, infatti, ha raggiunto i 42,53 anni: si tratta del dato più alto dell'intero Veneto. Il progressivo invecchiamento si traduce inevitabilmente in una perdita di attrattività per i grandi investimenti e in una minore capacità di adottare i processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo.

Non solo, il sistema economico sta, negli ultimi anni, registrando una progressiva diminuzione delle attività: negli ultimi decenni sono scomparse circa 3.400 imprese, in particolare artigiane, commerciali ed agricole.

Le conseguenze di questa situazione si riflettono direttamente sulla ricchezza del territorio e sulla flessione dei redditi.

Il reddito medio pro-capite posiziona la provincia di Rovigo nella parte medio-bassa della classifica nazionale delle province (settantunesimo posto nella classifica nazionale su 107). Questo dato diverge dalla tendenza rilevata delle altre province venete, che oscillano stabilmente e virtuosamente tra il diciassettesimo e il trentaquattresimo posto.

Da quanto ut supra emerge come gli strumenti di programmazione regionale ordinaria, fondati su criteri non differenziati per territorio, debbano essere ulteriormente potenziati per colmare i divari interni al sistema regionale veneto. L'applicazione di criteri uniformi in presenza di condizioni di partenza

disuguali potrebbe, nei fatti, produrre un effetto conservativo degli squilibri esistenti, in quanto favorisce i territori già più “forti”.

È pertanto necessario introdurre, in via normativa, criteri di priorità e meccanismi premiali che orientino stabilmente una quota delle risorse regionali verso i territori in condizione di maggiore fabbisogno di sostegno.

Con l'intervento di questa legge si vuole garantire un'omogeneità di sviluppo a lungo termine e riconoscere pari dignità a tutti i territori del Veneto, dando piena e concreta attuazione ai principi costituzionali di coesione economica, sociale e territoriale di cui agli articoli 2, 3, 5 e 119 della Costituzione.

La presente proposta di legge trova fondamento nell'articolo 15 dello Statuto del Veneto secondo il quale è necessario promuovere politiche differenziate in favore di aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio strutturale. Tale disposizione statutaria costituisce il fondamento che legittima altresì l'adozione di misure differenziate a favore del territorio polesano.

Da ultimo, si rileva che la proposta si inserisce in una tradizione normativa già consolidata in Veneto, ponendosi in continuità con la legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, recante iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, e con la legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, recante specifiche premialità nei provvedimenti attributivi di vantaggi economici a favore dei territori montani del Bellunese. Tali testi legislativi costituiscono i precedenti legislativi diretti più rilevanti, avendo introdotto regimi di intervento differenziato per aree geografiche specifiche, rimasti vigenti e operativi senza alcuna censura di legittimità.

Considerato quanto sopra dunque la proposta di legge intende intervenire attraverso:

- a) il riconoscimento formale del Polesine quale area a vulnerabilità strutturale meritevole di intervento differenziato da parte della Regione;*
- b) la definizione di criteri direttivi cui si uniformano le politiche regionali settoriali, in modo da “orientare” stabilmente le risorse verso i territori polesani in condizione di maggiore fabbisogno;*
- c) la promozione di misure specifiche per l'attrattività giovanile, il sostegno alle imprese e la garanzia dei servizi essenziali nell'intero territorio della provincia di Rovigo.*

Si compone di undici articoli di seguito meglio illustrati.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto della legge, delineando gli obiettivi generali di coesione territoriale, contrasto allo spopolamento e sviluppo socioeconomico del Polesine.

L'articolo 2 enuncia i principi di coesione, riequilibrio territoriale e beneficio collettivo che ispirano l'intervento regionale, articolando le modalità attraverso cui le azioni regionali a favore del Polesine vengono attuate.

L'articolo 3 riconosce l'intero territorio della Provincia di Rovigo quale area a vulnerabilità strutturale regionale, individuando i fattori strutturali di fragilità demografica, geografica, ambientale, economica, occupazionale, infrastrutturale e di accesso ai servizi.

L'articolo 4 individua i soggetti beneficiari della legge nei soggetti pubblici e privati che realizzano o si impegnano a realizzare nel territorio della

provincia di Rovigo investimenti, attività, opere o servizi oggetto delle misure di sostegno alimentate dalla programmazione ordinaria.

L'articolo 5 regola i criteri oggettivi di priorità applicabili nei provvedimenti regionali che prevedono la programmazione, l'assegnazione o il riparto di risorse, a valere sugli stanziamenti ordinari, a favore delle categorie di beneficiari definiti nell'articolo 4. A tal fine, la medesima disposizione individua specifiche modalità di differenziazione territoriale, quali l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, la priorità a parità di punteggio, la modulazione dell'intensità del sostegno economico o altre misure premiali equivalenti, demandando alla Giunta il monitoraggio biennale dei loro effetti.

L'articolo 6 individua gli ambiti settoriali di intervento verso cui orientare i provvedimenti e i criteri di priorità territoriale, quali lo sviluppo economico, le infrastrutture, il turismo, le comunità energetiche, la pesca, la sicurezza idraulica, le politiche giovanili e i servizi sanitari, assicurando il coordinamento con le aree interne e con il Contratto di foce del Delta del Po.

Sotto il profilo della congruità economico-finanziaria, si evidenzia che l'impianto normativo non prevede l'assegnazione automatica o una riserva fissa di spesa, bensì un meccanismo flessibile entro cui la Giunta regionale può calibrare l'intensità del sostegno.

Tale impostazione appare pienamente legittima e costituzionalmente orientata poiché, da un lato, garantisce la flessibilità finanziaria necessaria a invertire la tendenza allo spopolamento e al ritardo economico del Polesine e, dall'altro, tutela gli stanziamenti a favore delle altre realtà provinciali, escludendo qualsiasi effetto distorsivo o pregiudizio per il restante territorio veneto.

D'altronde, la specificità dell'intervento risponde a una precisa esigenza storica. Infatti, sebbene la provincia di Rovigo rappresenti, in termini puramente statistici, circa il 4,6 per cento della popolazione e meno del 4 per cento del PIL complessivo del Veneto, il ricorso a ordinari criteri proporzionali di riparto si è dimostrato nel tempo inefficace nel contrastare il declino strutturale dell'area.

L'articolo 7 istituisce il programma triennale denominato "Polesine Opportunità", volto a favorire l'attrattività giovanile e l'insediamento di nuove imprese nel territorio polesano, attraverso campagne di comunicazione, voucher di primo insediamento, comunità energetiche e digitali, e sostegno ai servizi per la prima infanzia.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un piano straordinario per l'accesso ai servizi nei comuni polesani con particolare riferimento ai servizi sanitari, sociali, educativi e di mobilità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 9 introduce la clausola valutativa, prevedendo la presentazione al Consiglio regionale di una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo 10 contiene la norma finanziaria, la quale stabilisce espressamente che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le azioni contemplate dalla presente legge sono finanziate in via prioritaria attraverso le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria (Fondo europeo di sviluppo regionale-FESR, Fondo sociale europeo plus-FSE+, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale-FEASR) e dai relativi cofinanziamenti nazionali, i fondi statali destinati al sostegno delle aree marginali e alla coesione territoriale e

l'attivazione di forme di partenariato pubblico-privato, da attuarsi secondo modalità stabilite dalla Giunta.

L'articolo 11 prevede, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

L'approvazione della presente legge comporta per i territori del Polesine un'inversione di tendenza allo spopolamento, miglioramento dei servizi, rilancio delle attività tradizionali e attrazione di nuovi investimenti senza alcuna perdita di risorse per le altre province del Veneto, generando anzi benefici indiretti grazie alla riduzione della congestione urbana e all'allargamento del mercato regionale.

PRINCIPI PER LA COESIONE TERRITORIALE, LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO POLESANO

Art. 1 - Finalità e oggetto.

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2, 3, 5, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di coesione economica, sociale e territoriale e dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto, stabilisce i principi fondamentali e i criteri direttivi per le politiche regionali volte a garantire la coesione territoriale, il contrasto allo spopolamento, la promozione dello sviluppo socioeconomico e la valorizzazione delle risorse territoriali del Polesine.

2. La presente legge si inserisce nel quadro degli interventi regionali a favore di aree territoriali in condizione di svantaggio strutturale, in coerenza con la legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale", recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni dell'area del Veneto orientale, oltre che in armonia con la legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", recante specifiche premialità nei provvedimenti attributivi di vantaggi economici a favore dei territori montani del Bellunese.

3. La Regione persegue le finalità di cui ai commi precedenti mediante strumenti di programmazione, coordinamento e premialità territoriale fondati su criteri oggettivi di fabbisogno di sostegno e riequilibrio.

Art. 2 - Principi di coesione, riequilibrio territoriale e beneficio collettivo.

1. La Regione riconosce il superamento degli squilibri territoriali interni quale obiettivo di preminente interesse regionale e di tutta la comunità veneta, in quanto la riduzione dei divari strutturali accresce la resilienza, l'attrattività e la competitività complessiva del sistema regionale.

2. Il sostegno ai territori che presentano i più elevati indicatori di fabbisogno socioeconomico e demografico costituisce un fattore di riequilibrio strutturale idoneo a generare benefici diffusi sull'intero territorio regionale, tra cui:

- a) la riduzione della pressione migratoria sui principali centri urbani e dei flussi migratori in uscita dalla Regione;
- b) il rafforzamento della coesione sociale e la riduzione dei costi collettivi derivanti dal disagio territoriale;
- c) l'utilizzo più efficiente delle risorse naturali, paesaggistiche e produttive attualmente sottoutilizzate.

3. Le azioni regionali a favore del territorio polesano sono attuate mediante:

- a) interventi innovativi specificamente dedicati al Polesine;
- b) l'acquisizione di risorse aggiuntive a valere su fondi europei e nazionali;
- c) la rimodulazione di risorse regionali;
- d) l'attribuzione di premialità nell'ambito dei bandi e delle procedure ordinarie di riparto.

Art. 3 - Riconoscimento della Provincia di Rovigo quale area a vulnerabilità strutturale regionale.

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi di coesione territoriale, solidarietà istituzionale ed equilibrio nello sviluppo delle comunità locali, riconosce l'intero territorio della Provincia di Rovigo quale area a vulnerabilità strutturale regionale, caratterizzata dalla compresenza di condizioni permanenti e oggettive di fragilità demografica, economica, infrastrutturale e ambientale che ne limitano le prospettive di sviluppo e la capacità competitiva rispetto al contesto regionale.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è fondato sulla presenza, rilevata su scala provinciale, dei seguenti fattori strutturali:

- a) fragilità demografica, attestata dall'elevato indice di vecchiaia della popolazione, dalla riduzione della popolazione residente e dal persistente saldo migratorio negativo;
- b) svantaggio geografico e ambientale, derivante dalla particolare conformazione territoriale del Delta del Po e del sistema polesano, dalla complessità idraulica e dagli oneri connessi alla difesa del suolo, alla gestione delle acque, alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela degli ecosistemi;
- c) disagio economico e occupazionale, desumibile dalla ridotta dinamica imprenditoriale, dalla contrazione del tessuto produttivo locale, dai livelli occupazionali inferiori alla media regionale e dal differenziale negativo del reddito pro capite rispetto ai principali indicatori regionali;
- d) carenza infrastrutturale e logistica, con particolare riguardo all'accessibilità territoriale, alla dotazione di collegamenti ferroviari e viari strategici, nonché alla limitata prossimità e diffusione dei servizi essenziali alla persona;
- e) criticità nell'accesso ai servizi pubblici fondamentali, con specifico riferimento ai servizi sanitari, socioassistenziali, educativi e di trasporto pubblico locale, anche in relazione alla distribuzione territoriale della popolazione e alle dinamiche di spopolamento.

3. In ragione delle condizioni di cui ai commi precedenti, la Regione assicura agli interventi sul territorio del Polesine criteri di priorità nell'accesso ai programmi regionali, ai finanziamenti e alle misure di sviluppo economico e sociale, secondo quanto previsto dalla presente legge.

4. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione promuove specifiche politiche territoriali finalizzate al contrasto dello spopolamento, al rafforzamento della competitività del sistema economico locale, al miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi pubblici, alla valorizzazione del patrimonio ambientale e al sostegno della resilienza territoriale del Polesine.

Art. 4 - Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi.

1. Sono beneficiari della presente legge i soggetti pubblici e privati che realizzano o si impegnano a realizzare nel territorio della provincia di Rovigo investimenti, attività, opere o servizi oggetto delle misure di sostegno alimentate dalla programmazione ordinaria, ai sensi degli articoli 5 e 6.

Art. 5 - Criteri di priorità nelle azioni regionali ordinarie.

1. La Giunta regionale, nei provvedimenti che prevedono la programmazione, l'assegnazione, il riparto o l'erogazione di risorse destinate a

misure, programmi, piani, interventi o iniziative, nonché la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, incentivi, agevolazioni, ausili finanziari e altri vantaggi economici comunque denominati a favore di soggetti pubblici o privati, a valere sugli stanziamenti ordinari e a favore dei beneficiari di cui all'articolo 4, assicura l'integrazione degli obiettivi di riequilibrio territoriale previsti dalla presente legge, mediante l'applicazione dei criteri di priorità di cui al presente articolo.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 applicano, singolarmente o in combinazione tra loro, uno o più dei seguenti criteri di differenziazione territoriale:

- a) attribuzione di punteggi aggiuntivi;
- b) priorità a parità di punteggio;
- c) modulazione dell'intensità del sostegno economico;
- d) ulteriori misure equivalenti di carattere premiale coerenti con la disciplina del programma.

3. L'applicazione dei criteri preferenziali opera nella fase di valutazione delle domande o di riparto di risorse, secondo modalità che preservano l'equilibrio complessivo della programmazione regionale.

4. I criteri di priorità sono applicati in modo non discriminatorio e coerente con la natura e la disciplina del singolo intervento, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente e in coerenza con le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 8.

5. Le modalità attuative dei criteri di priorità territoriale sono definite dalla Giunta, garantendo:

- a) integrazione con le politiche ordinarie, senza effetti distorsivi o pregiudizio complessivo per le altre realtà provinciali;
- b) proporzionalità, trasparenza e verificabilità dei criteri adottati;
- c) monitoraggio continuativo dell'impatto degli interventi sul bilancio regionale;
- d) uniformità di applicazione da parte delle strutture regionali competenti.

6. La Giunta regionale può prevedere meccanismi di graduazione delle misure premiali che tengono conto di particolari livelli di alta vulnerabilità di specifiche aree del Polesine.

7. Al fine di garantire la massima complementarità tra gli strumenti di coesione, le misure di cui al presente articolo sono attuate in sinergia e coordinamento con le strategie delle aree interne (Strategia nazionale per le aree interne – SNAI, Veneto aree interne - VAI) e con gli strumenti di governance territoriale e ambientale già operanti nel territorio, con particolare riferimento al Contratto di foce del Delta del Po di cui alla legge regionale 25 maggio 2021 n. 12 "Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta".

8. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti aventi carattere di indirizzo amministrativo generale, volte a definire le modalità uniformi per l'applicazione, l'adattamento e la combinazione dei criteri di priorità

9. Le strutture regionali che adottano i provvedimenti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente alla direzione regionale competente in materia di statistica i dati amministrativi necessari all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9.

Art. 6 - Ambiti settoriali di intervento.

1. La Giunta regionale assicura che i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, siano orientati in particolare a favore dei soggetti beneficiari che realizzano o si impegnano a realizzare interventi nei seguenti ambiti settoriali:

- a) sviluppo economico, artigianato, commercio e agricoltura;
- b) infrastrutture materiali e immateriali, mobilità e connettività digitale;
- c) turismo sostenibile e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale;
- d) reti territoriali tra imprese, enti locali e soggetti del Terzo settore;
- e) comunità energetiche rinnovabili e transizione energetica;
- f) pesca sostenibile e acquacoltura;
- g) sicurezza idraulica, difesa del suolo e adattamento ai cambiamenti climatici;
- h) attrattività territoriale e politiche giovanili;
- i) servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali territoriali.

Art. 7 - Attrattività giovanile e per le imprese.

1. La Giunta regionale promuove, in collaborazione con le università venete, le camere di commercio e le organizzazioni imprenditoriali, un programma triennale denominato "Polesine Opportunità", volto a:

- a) realizzare campagne di comunicazione mirate ai giovani anche residenti fuori dalla provincia di Rovigo;
- b) istituire un voucher di primo insediamento in favore di soggetti di età non superiore a quaranta anni che avviano un'attività produttiva, artigianale, commerciale, turistica o agricola nel territorio polesano;
- c) favorire la costituzione di comunità energetiche e digitali;
- d) sostenere l'offerta di servizi per la prima infanzia e il tempo libero, quali fattori determinanti per le scelte residenziali delle famiglie.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di attuazione delle misure del programma "Polesine Opportunità", garantendo per i voucher di cui al comma 1, lettera b), il rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 8 - Garanzia dei servizi nei territori a priorità di sostegno.

1. La Giunta regionale promuove, nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione con gli enti locali, la riorganizzazione dei servizi sanitari, sociali, educativi e di mobilità su tutto il territorio regionale, superando le criticità derivanti dalla bassa densità abitativa e dal progressivo invecchiamento della popolazione.

2. A tal fine, la Giunta regionale adotta un piano straordinario per l'accesso ai servizi nei comuni polesani, prevedendo, ove necessario, soluzioni organizzative quali:

- a) l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- b) il ricorso alla telemedicina e ai servizi sanitari di prossimità;
- c) lo sviluppo e il potenziamento della scuola digitale;
- d) l'organizzazione di servizi di trasporto scolastico personalizzato;
- e) l'attrattività di personale socio-sanitario e di servizi di pubblica utilità.

Art. 9 - Monitoraggio e clausola valutativa.

1. La Giunta regionale monitora l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5. Ogni due anni ne verifica l'impatto effettivo nella provincia di Rovigo, adottando le necessarie misure correttive.

2. Entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione che dia conto:

- a) dell'effettiva applicazione dei criteri di priorità;
- b) dell'evoluzione degli indicatori di vulnerabilità demografica, economica, infrastrutturale e ambientale che hanno determinato il riconoscimento del territorio della provincia di Rovigo quale area a vulnerabilità strutturale regionale ai sensi dell'articolo 3;
- c) dell'andamento della popolazione residente di età compresa tra diciotto e trentanove anni, del saldo migratorio giovanile e del numero di nuove imprese insediate nel territorio;
- d) della distribuzione territoriale delle risorse assegnate;
- e) di eventuali proposte correttive.

Art. 10 - Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le azioni previste dalla presente legge sono finanziate in via prioritaria, nel rispetto dei vincoli di destinazione e delle modalità di riparto previste dai rispettivi ordinamenti, attraverso:

- a) le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo plus) e FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e dai relativi cofinanziamenti nazionali;
- b) i fondi statali destinati al sostegno delle aree marginali e alla coesione territoriale;
- c) l'attivazione di forme di partenariato pubblico-privato, da attuarsi secondo modalità previste dalla Giunta regionale.

Art. 11 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto.....	5
Art. 2 - Principi di coesione, riequilibrio territoriale e beneficio collettivo.	5
Art. 3 - Riconoscimento della Provincia di Rovigo quale area a vulnerabilità strutturale regionale.	6
Art. 4 - Soggetti beneficiari e localizzazione degli interventi.	6
Art. 5 - Criteri di priorità nelle azioni regionali ordinarie.	6
Art. 6 - Ambiti settoriali di intervento.	8
Art. 7 - Attrattività giovanile e per le imprese.	8
Art. 8 - Garanzia dei servizi nei territori a priorità di sostegno.	8
Art. 9 - Monitoraggio e clausola valutativa.	9
Art. 10 - Norma finanziaria.....	9
Art. 11 - Entrata in vigore.....	9